VERBALE DI ACCORDO

Addì 16 aprile 2003, le Organizzazioni Artigiane FE.NA.OD.I.-CONFARTIGIANATO, SNO/CNA, CASARTIGIANI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL,

- visto l'Accordo Interconfederale 20 maggio 2002;
- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese odontotecniche è scaduto in data 31/12/2000;

Tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi alle singole categorie, a partire dal 1° aprile 2003 – 1° settembre 2003.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti dei minimi contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo.

Considerato che la presente intesa interviene a copertura del periodo 1/1/2001 – 31/03/2002, continuerà ad essere erogata l'indennità di vacanza contrattuale.

Le parti si danno atto che con la presente intesa è stato inoltre effettuato il riallineamento retributivo relativo all'anno 2000.

* * *

Ad integrale copertura del periodo dal 1/1/2001 al 31/03/2002, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 210 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- Euro 105 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2003;
- Euro 105 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2004.

Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, ad integrale copertura del periodo dal 1/1/2001 al 31/03/2002, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 150 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- Euro 75 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2003;
- Euro 75 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2004.

Gli importi "una tantum" di cui sopra saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

Gli importi dell'una tantum sono stati quantificati considerando in essi anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, e sono quindi comprensivi degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dall'importo dell' "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 01/01/2001 – 31/03/2002. Gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati forfetariamente in Euro 90 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 65.

La suddetta detrazione verrà effettuata in misura del 50% (45 euro; 32,5 per gli apprendisti) in occasione della erogazione della prima rata di una tantum (retribuzioni di giugno 2003) ed in misura del restante 50% (45 euro; 32,5 per gli apprendisti) in occasione della erogazione della seconda rata di una tantum (retribuzioni di gennaio 2004).

Le parti si incontreranno entro il 31/5/2003

SNO-CNA FIM – CISL

FE.NA.OD,I,-CONFARTIGIANATO FIOM - CĢIL

CASARTIGIANI UILM - UIL

CCNL Odontotecnici

Incrementi retributivi a regime

Cat.	EURO
1°S	57,02
1°	51,58
2°	48,74
3°	43,94
40	41,51
5°	39,82
6°	38,39

Nuovi minimi contrattuali in vigore dall'01/04/2003

Cat.	Minimi contrattuali	Riall.50%	Totale
1°S	780,37	28,51	808,88
1°	659,36	25,79	685,15
_2°	595,99	24,37	620,36
_3°	490,38	21,97	512,35
40	437,05	20,75	457,80
5°	399,40	19,91	419,31
6°	367,46	19,19	386,65

Nuovi minimi contrattuali in vigore dall'01/09/2003

Cat.	Minimi contrattuali	Riall.50%	Totale
1°S	808,88	28,51	837,39
10	685,15	25,79	710,94
2°	620,36	24,37	644,73
3°	512,35	21,97	534,32
40	457,80	20,76	478,56
5°	419,31	19,91	439,22
6°	386,65	19,20	405,85